



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

a FSBA

direzione@ebna.it

Oggetto: Esonero contributivo per aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale. Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Chiarimenti in ordine alla possibilità di autorizzare l'esonero ai datori di lavoro che richiedono trattamenti di integrazione salariale a valere sui Fondi di solidarietà alternativi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

In riscontro alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 20 maggio 2021, si riportano a seguire alcune esemplificazioni, in relazione a quanto già indicato e chiarito con il messaggio INPS.HERMES.17/05/2021.0001956.

Tenuto conto delle specificità che contraddistinguono le modalità di presentazione della domanda di integrazione salariale e la relativa rendicontazione dei periodi per FSBA, si puntualizza quanto segue.

1. Il numero di settimane compatibili con i limiti disposti dai decreti-legge n. 18/2020 e n. 34/2020 (9+9 settimane), stante le modalità di rendicontazione applicate da FSBA, in caso di orario settimanale articolato su 5 giorni lavorativi, equivale al limite di 90 giornate. Tali giornate rappresentano un limite massimo e possono essere anche non continuative (se fruite entro il 14 agosto 2020). In altri termini, nel corso del periodo di fruizione, astrattamente coperti dalla domanda, possono essere presenti anche periodi di ripresa dell'attività lavorativa.

Via Ciriaco De Mita, 21
00144 Roma

2. In concreto, occorre conteggiare a ritroso dalla data del 15/8/2020 le giornate di FSBA rendicontate e verificare l'avvenuto utilizzo delle 90 giornate di integrazione salariale fruite:

- Se alla data del 15/08/2020 il numero giornate fruite e quindi rendicontate a titolo di assegno ordinario FSBA (causale Covid-19) è superiore a 90 giornate, l'eccedenza è imputabile al DL n. 104/2020; ne consegue che l'esonero non spetta;
- Se alla data del 15/08/2020 il numero giornate fruite e quindi rendicontate a titolo di assegno ordinario FSBA (causale Covid-19) è pari o inferiore a 90 giornate, il periodo è imputabile al DL n. 18/2020 e al DL n. 34/2020; ne consegue l'esonero può essere applicato (con le precisazioni che a seguire si esemplificano).

Per maggiore chiarezza:

- Periodo di FSBA collocato dal 5/07/2020 al 10/07/2020, con successiva ripresa dell'attività lavorativa
- Periodo di FSBA collocato dal 29/07/2020 al 31/07/2020

L'esonero spetta.

3. Il riferimento ai periodi collocati "senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020", contenuto nel messaggio n. 1956/2021, in analogia con i criteri espressi dalla circolare n. 105/2020, assume rilievo esclusivamente ai fini della valutabilità dei periodi collocati successivamente al 15 agosto 2020 e non ai periodi collocati prima di tale data. In sostanza, nelle ipotesi in cui il periodo di FSBA si collochi anche in data successiva al 15 agosto 2020, ai fini della valutazione della possibilità di accedere all'esonero occorre verificare se nel periodo a cavallo del 13 luglio 2020 vi sia stata o meno fruizione di FSBA. Solo nelle ipotesi in cui vi siano stati periodi di fruizione di FSBA a cavallo del 13 luglio 2020, l'esonero può essere riconosciuto. Tale possibilità è riconosciuta sebbene vi siano periodi di FSBA valorizzati successivamente al 15 agosto 2020.

4. Come chiarito, l'esonero può essere applicato anche in presenza di periodi di FSBA collocati dopo il 15 agosto 2020 in poi, fino alla data limite del 31 agosto 2020. A tale fine, devono essere rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Deve essere rispettato il limite delle 18 settimane, ossia deve essere rispettato il limite massimo di 90 giornate fruite e rendicontate;



- La fruizione deve necessariamente rispettare il requisito di continuità per i periodi a cavallo della data del 13 luglio 2020.

Per maggiore chiarezza, si pongono i seguenti esempi.

Esempio 1

- Domanda presentata in data antecedente al 13/07/2020 (ad esempio a marzo 2020) con fruizione fino ad agosto 2020
- Fruizione di FSBA anche nel periodo dal 15/08/2020 al 31/08/2020 (senza soluzione di continuità per i periodi a cavallo del 13 luglio) -> Periodo complessivo di FSBA fruito alla data del 31/08/2020 pari a 80 giornate totali (< limite 90 giornate)

L'esonero spetta.

Esempio 2

- Domanda presentata in data antecedente al 13/07/2020 (ad esempio in data 12/07/2020)
- Fruizione di FSBA anche nel periodo dal 15/08/2020 al 31/08/2020 (senza soluzione di continuità per i periodi a cavallo del 13 luglio) -> Periodo complessivo di FSBA fruito alla data del 31/08/2020 pari a 80 giornate totali (< limite 90 giornate)

L'esonero spetta.

Esempio 3

- Domanda presentata in data antecedente al 13/07/2020 (ad esempio a marzo 2020) con fruizione fino ad agosto 2020
- Fruizione di FSBA anche nel periodo dal 15/08/2020 al 31/08/2020 (senza soluzione di continuità per i periodi a cavallo del 13 luglio) -> Periodo complessivo di FSBA fruito alla data del 31/08/2020 pari a 100 giornate totali (> limite 90 giornate)

L'esonero NON spetta.



Esempio 4

- Domanda presentata in data successiva al 13/07/2020 (ad esempio in data 15/07/2020)
- Fruizione di FSBA anche nel periodo dal 15/08/2020 al 31/08/2020 (con soluzione di continuità per i periodi a cavallo del 13 luglio) -> Periodo complessivo di FSBA fruito alla data del 31/08/2020 pari a 80 giornate totali (< limite 90 giornate)

L'esonero NON spetta.

Esempio 5

- Domanda presentata in data successiva al 13/07/2020 (ad esempio in data 15/07/2020)
- Fruizione di FSBA esclusivamente fino al 14/08/2020 (nessuna giornata fruita nel periodo dal 15/08/2020 al 31/08/2020) -> Periodo complessivo di FSBA fruito alla data del 15/08/2020 pari a 15 giornate totali (< limite 90 giornate)

L'esonero spetta.

5. I datori di lavoro che, a seguito dei chiarimenti forniti, hanno maturato il diritto all'esonero ma non lo hanno applicato stante la situazione di incertezza, possono ancora chiedere l'attribuzione del codice autorizzazione 2Q e, per la concreta fruizione dell'esonero, effettuare una regolarizzazione (Uniemens-Vig) con riferimento alle mensilità da agosto a dicembre 2020 in massimo 4 rate, come da precedenti istruzioni.

Il Direttore centrale Entrate

Vincenzo Tedesco

F.to

Il Direttore Centrale Ammortizzatori sociali

Luca Sabatini

F.to



Via Ciro il Grande, 21
00144 Roma